Tribunale di Lanciano – Sezione civile – Sentenza 2 aprile 2021 n. 96

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Audino Presidente

dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice

dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 894 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente

tra

SI.SA. (C.F. (...)), con il patrocinio degli avv.ti Ug.D'I. e Ma.D'I., elettivamente domiciliato presso i difensori,

- Attore

e

RO.GI. (C.F. (...)) e TH.SA., con il patrocinio dell'avv. Ma.De., elettivamente domiciliati presso il difensore,

- Convenuti

Oggetto: contratto di vitalizio assistenziale - azione di nullità - reintegrazione di legittima

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Si.Sa., figlio del defunto An.Sa., conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la madre Ro.Gi. ed il fratello Th.Sa., dunque rispettivamente coniuge e figlio del de cuius, chiedendo, preliminarmente, la declaratoria di nullità del "contratto di assistenza", stipulato il 16 luglio 2015 tra An.Sa., per mezzo di Ro.Gi., sua moglie, quale procuratrice speciale, ed il figlio Th.Sa. (a rogito del notaio Gi.So. in Lanciano, rep. n. 70207 - racc. n. 17888). Tanto al fine di poter conferire i beni che ne furono oggetto alla massa ereditaria del de cuius, unitamente agli ulteriori beni immobili e mobili indicati nell'atto di citazione, della quale l'odierno attore chiedeva altresì procedersi a scioglimento e divisione - "se del caso anche in eventuale reintegrazione della quota di legittima nel caso si attribuisse un qualche valore giuridico diverso al vitalizio impugnato" - in

conseguenza dell'apertura della successione legittima in data 22 marzo 2017, ovvero alla morte del padre An.Sa..

Segnatamente, quanto alla proposta azione dichiarativa di nullità, l'attore esponeva che il contratto de quo prevedeva la cessione da parte del padre An.Sa. in favore del fratello Th.Sa. di una nuda proprietà su un immobile e della piena proprietà su altro immobile, entrambi siti nel Comune di Montazzoli (cfr. art. 1 del contratto de quo), il cui corrispettivo consisteva nell'assunzione dell'obbligo, da parte del fratello, di prestare, in favore dei genitori, "loro vita natural durante, tutta l'assistenza necessaria al loro mantenimento, anche in caso di malattia, assicurando ai medesimi vitto, alloggio e cure mediche' (cfr. art. 2 del contratto in discorso).

In particolare, l'attore deduceva la nullità di detto "contratto di assistenza" in ragione dell'asserito difetto di alea, integrante elemento strutturale della pattuizione de qua, in quanto le parti stipulanti erano a conoscenza della patologia del vitaliziato che, secondo la prospettazione attorea, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, tant'è che, come esposto da parte attrice, anche il conferimento della procura da parte di An.Sa. in favore della moglie Ro.Gi. per la stipulazione del contratto in discorso veniva acquisita dal notaio in data 18 giugno 2015 presso l'ospedale di Atessa.

2. Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali avversavano le domande di parte attrice, contestando, anzitutto, la dedotta invalidità dello stipulato "contratto di assistenza", stante la ritenuta sussistenza dell'alea contrattuale, stante l'incertezza sia in ordine al vantaggio economico di una parte ed al corrispettivo sacrificio dell'altra, sia in ordine alla imprevedibile durata della vita del beneficiario e all'incertezza delle prestazioni cui è tenuto l'obbligato, che deve sussistere unicamente al momento della conclusione del contratto. In particolare, i convenuti hanno rilevato come, anche sulla base delle cartelle cliniche prodotte da parte attrice, lo stato di salute del de cuius Sa. al momento della stipulazione del contratto fosse segnato da una compromissione della motricità, anche in stretta correlazione con gli esiti neurologici stabilizzati dell'ictus, che potevano far prevedere sicuramente un significativo carico assistenziale, ma non una prognosi infausta a breve distanza di tempo, e comunque, per un tempo assolutamente imprevedibile, tanto che il Sa. non è deceduto per le complicanze dell'ictus che lo aveva condotto alla seminfermità nel momento della stipula del contratto per cui è causa, ma per complicanze cardiache non prevedibili.

Quanto alla domanda di divisione, i convenuti contestavano l'afferenza al patrimonio del de cuius di taluni dei beni inclusi nel relictum dall'odierno attore - segnatamente, i beni pervenuti ad An.Sa. in qualità di erede del fratello premorto Angelo ed il compendio aziendale in Montazzoli avente ad oggetto l'attività di bar, ristorante ed albergo, asseritamente gestita, secondo l'attore, dal convenuto Th.Sa. e dalla compagna Ro.Fa. - escludendone la titolarità in capo ad An.Sa. al momento della sua morte. Inoltre, i convenuti chiedevano che, ai fini della ricostruzione della massa ereditaria, si tenesse conto anche della donazione effettuata dal de cuius in favore dell'odierno attore in data 21 febbraio 2002, avente ad oggetto un immobile sito in Montazzoli (doc. 20 allegato alla comparsa di costituzione).

3. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice precedente assegnatario del fascicolo disponeva, preliminarmente CTU medico-legale al fine di descrivere lo stato di salute

generale del vitaliziato An.Sa. in sede di stipula del contratto impugnato (16 luglio 2015), accertare le pregresse patologie delle quali lo stesso era affetto e se poteva o meno attendersi, con certezza o con elevato grado di probabilità, l'esito letale imminente o prossimo dello stesso vitaliziato.

All'esito dell'espletata CTU la causa perveniva dinanzi a questo giudice che, ritenuta l'opportunità di decidere preliminarmente sulla domanda di parte attrice concernente la validità del "contratto di assistenza" stipulato il 16 luglio 2015, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, come indicate nel decreto del 19 giugno 2020, ovvero mediante il deposito in telematico, da parte dei difensori delle parti, di sintetiche note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative agli adempimenti processuali previsti.

Rilevata la comparizione delle parti a mezzo di tempestivo deposito delle predette note e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate, con ordinanza del 14 luglio 2020, la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., con rimessione al Collegio visto il disposto dell'art. 50bis c.p.c. Invero, la composizione dell'organo chiamato alla decisione della causa va determinata in ragione delle domande proposte, tra le quali ricorre anche un'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero per l'eventuale reintegrazione della quota di legittima (cfr. supra, sub paragrafo 1).

4. La domanda di parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che, in forza del "contratto di assistenza" in discorso, il de cuius An.Sa. aveva ceduto al figlio Th.Sa. (odierno convenuto) il diritto di nuda proprietà su un immobile e della piena proprietà su altro immobile, entrambi siti nel Comune di Montazzoli (come individuati all'art. 1 del contratto de quo), mentre il cessionario, quale corrispettivo del trasferimento in suo favore, si era impegnato a prestare al cedente ed a sua moglie Ro.Gi. (madre dello stesso convenuto) "loro vita natural durante, tutta l'assistenza necessaria al loro mantenimento, anche in caso di malattia, assicurando ai medesimi vitto, alloggio e cure mediche" (cfr. art. 2 del contratto in discorso).

Ciò premesso, si evidenzia che il negozio de quo deve essere qualificato in termini di vitalizio alimentare o assistenziale, integrante contratto atipico di mantenimento, caratterizzato dall'essenziale requisito dell'aleatorietà, da individuare attraverso la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (cfr., tra le altre, Cass. sez. II, 23 novembre 2016, n. 23895). Ciò in quanto l'aleatorietà del contratto è in funzione dell'incertezza obiettiva iniziale della vita e della conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio (così, Cass. sez. II, 24 giugno 2009, n. 14796, che richiama Cass. sez. II, 7 giugno 1971, n. 1694; Cass. sez. II, 29 agosto 1992, n. 9998).

Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel contratto di vitalizio assistenziale l'alea è necessariamente più accentuata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni (anche in ragione dell'età e della salute) del beneficiario (Cass. sez. II, 31 ottobre 2016, n. 22009; Id., sez. II, 22 aprile 2016, n. 8209; Cass. 9 ottobre 1996, n. 8825). Invero, l'alea è correlata a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute (Cass. n. 22009 del 2016, cit., che richiama Cass. 12 febbraio 1998, n. 1502).

In questo tipo di vitalizio, con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea è dunque esclusa soltanto se, al momento della conclusione del contratto, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, ovvero se il beneficiario abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (cfr. Cass. sez. II, 23 novembre 2016, n. 23895; Id., sez. II, 19 luglio 2011, n. 15848, nonché, Cass. sez. II, 24 giugno 2009, n. 14796).

Tanto premesso il Collegio, muovendo dai sopra richiamati principi della giurisprudenza di legittimità, reputa che, nel caso di specie, avendo riguardo all'incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante in favore di entrambi i genitori ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, non possa ritenersi l'insussistenza dell'alea sottesa alla pattuizione in discorso e dunque la nullità dello stesso, come asserita dalla parte attrice.

Invero, si reputa che, che sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU non possa anzitutto ritenersi l'insussistenza dell'alea relativamente al rapporto contrattuale instauratosi tra il vitaliziato An.Sa. ed il vitaliziante Th.Sa..

Invero, il Consulente tecnico ha provveduto a ripercorrere la storia clinica del de cuius An.Sa. a far data dal 2004, dando atto delle diverse patologie manifestatesi nel corso degli anni, che ne hanno segnato in modo significativo il quadro clinico (tra cui "infarto acuto cerebellare dx", "endocardite batterica ed infezione urinaria in portatore di catetere vescicale a permanenza" e, da ultimo, nel 2017, "scompenso cardiaco"), comportando anche diversi periodi di ricovero del predetto presso strutture sanitarie (si rinvia al contenuto della CTU di cui a p. 2 e ss. per l'esposizione di dettaglio). Inoltre, nel replicare alle osservazioni formulate dal CTP dei convenuti, il CTU ha precisato che il Sa. è stato sottoposto a dieci ricoveri nel 2014 per patologie severe ed a quattro ricoveri nel 2015 per aggravamento di dette infermità.

In particolare, il CTU ha rilevato che, nel 2015, il predetto fu ricoverato, da ultimo, tra il 30 maggio 2015 ed il 9 luglio 2015 - dunque, sino a pochi giorni prima della stipulazione del contratto de quo, avvenuta il 16 luglio 2015 - presso l'ospedale di Atessa, con diagnosi di "endocardite batterica sub acuta della valvola mitralica; esiti di ictus ischemico con emiparesi sinistra; vasculopatia fibrocalcifica carotidea; diabete mellito insulino dipendente; catetere vescicale a permanenza", con l'ulteriore precisazione che, in data 8 luglio 2015, una

consulenza cardiochirurgica aveva sconsigliato la sostituzione chirurgica della valvola mitralica per l'elevato rischio operatorio (in particolare per le problematiche neurologiche).

Sicché, il CTU ha osservato che, alla data del 16 luglio 2015, data di stipulazione del contratto de quo, il Sa. era affetto da "esiti neurologici del pregresso ictus cerebellare: impossibilità alla stazione eretta, ipostenia agli arti di sinistra, dismetria agli arti di destra, segno di babinski positivo a destra; grave disartria e lieve disfagia con facilità alle polmoniti ab ingestis, vescica neurologica", così da ritenere, conclusivamente, che "nel luglio 2015 le importanti comorbilità hanno esercitato un rilevante ruolo favorente il decesso: endocardite batterica sub acuta della valvola mitralica; vasculopatia fibrocalcifica carotidea; diabete mellito insulino dipendente; catetere vescicale a permanenza; compenso cardiaco labile in paziente affetto da cardiopatia ischemica post infartuale con insufficienza mitralica moderata ad elevato rischio operatorio". Conseguentemente, il CTU ha ritenuto che, "senza dubbio alcuno la grave sindrome da cui era affetto An.Sa. rendeva la prognosi oltremodo severa; con il "criterio del più probabile che non", era tale da far prevedere alla data del 16.07.2015 (stipula del contratto impugnato) non solo una impossibilità del completo recupero funzionale, ma un esito letale prossimo dello stesso vitaliziato".

Ciò posto, si reputa che quanto osservato dal CTU non possa implicare l'esclusione dell'alea sottesa al vitalizio assistenziale de quo, alla luce, anzitutto, del lungo lasso temporale intercorso tra la stipulazione di detto contratto, risalente al 16 luglio 2015, ed il decesso del Sa., avvenuto il 22 marzo 2017, trattandosi di circostanza a fronte della quale appare quantomeno poco verosimile ipotizzare la sussistenza, al momento della conclusione del contratto, dell'estrema probabilità di un rapido esito letale del vitaliziato, individuata dalla giurisprudenza di legittimità quale condizione in presenza della quale l'aleatorietà del contratto è da ritenersi esclusa. Né a conclusioni diverse si perviene avendo riguardo all'età del Sa. al momento della stipulazione del contratto, pari a 64 anni, dunque di certo non talmente avanzata da poter concludere che lo stesso non potesse sopravvivere, di certo o comunque secondo un'elevata probabilità, oltre un arco di tempo determinabile, pure in presenza di un quadro clinico segnato da diverse patologie qual era quello del vitaliziato.

D'altronde, è lo stesso CTU a dare atto che, dopo i ricoveri del 2015 - l'ultimo fino a qualche giorno prima della stipulazione del vitalizio in discorso - "il quadro clinico già severamente compromesso, precipita ulteriormente. Ricovero dal 14 Gennaio 2017 al 26 Gennaio 2017 nella U.O. di Medicina dell'OC Di Lanciano", con la diagnosi di scompenso cardiaco. Circostanza dalla quale è desumibile la sussistenza, nel 2015, di un quadro clinico compromesso ma stabilizzatosi, poi ulteriormente aggravatosi ma soltanto nel 2017, come, per vero, pure evidenziato dallo stesso CTU, nella parte dell'elaborato peritale (p. 21 e ss.) in cui, replicando alle osservazioni del CTP dei convenuti, ha escluso che An.Sa., prima della stipula del contratto del 16 luglio 2015, versasse in condizioni generali "soddisfacenti e che godesse di relativa buona salute", con la precisazione che "certamente le condizioni generali erano stabili, stazionarie ma nella loro gravità".

Peraltro, il CTU, ha evidenziato come il decesso del Sa. fosse da ricondurre alla coesistenza di più patologie di cui lo stesso era affetto ovvero alla sussistenza di "comorbilità che hanno

esercitato rilevante ruolo favorente il decesso", rendendo "la prognosi oltremodo severa", senza, tuttavia, quantificare con quale probabilità, al momento della stipulazione del contratto de quo, poteva prevedersi come prossimo l'evento morte del Sa., benché verificatosi, come già evidenziato, quasi due anni dopo.

Da ultimo, può quindi ritenersi che la dedotta precarietà delle condizioni di salute del Sa. non fosse tale da farne prevedere il decesso a distanza di breve tempo, come suffragato, in concreto, dalla circostanza che il vitaliziato ha continuato a vivere per quasi due anni dopo la stipula del contratto in discorso. Inoltre, proprio quanto rilevato dal CTU in ordine al quadro clinico particolarmente compromesso del Sa. (nell'elaborato peritale si fa riferimento alla "impossibilità del completo recupero funzionale"), induce a ritenere che, al momento della stipulazione del vitalizio assistenziale per cui è causa, l'impegno assunto dal vitaliziante, odierno convenuto, potesse prevedersi come oneroso ancorché difficilmente prevedibile nella relativa entità, in quanto legata all'evolversi del complesso quadro morboso da cui era affetto l'assistito vitaliziato.

Sicché, nella specie, tenuto conto della ragionevole incertezza sulle possibilità di sopravvivenza di An.Sa. al momento della stipula del contratto in discorso e sulla gravosità delle prestazioni assunte dal vitaliziante Th.Sa., ben può ravvisarsi l'elemento dell'alea, costituito dall'impossibilità di prevedere in anticipo i vantaggi e le perdite ai quali le parti sarebbero andate incontro con la stipulazione dell'atto ovvero dall'incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore dei beni ceduti in corrispettivo al vitaliziante.

In considerazione di quanto già sopra precisato circa la valutazione di aleatorietà al momento della stipulazione del contratto in discorso - da riferirsi all'incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo - l'elemento dell'alea è da ritenersi vieppiù sussistente in relazione agli obblighi assunti dal vitaliziante nei confronti della madre Ro.Gi., ulteriore beneficiaria del vitalizio assistenziale de qua, parte convenuta nel presente giudizio. Tanto in ragione dell'età non avanzata della vitaliziata al momento della conclusione del contratto (57 anni) e della circostanza che non ricorrono in atti allegazioni circa lo stato di salute della vitaliziata implicanti valutazioni di segno diverso.

Conclusivamente, sulla scorta di quanto sopra osservato, deve essere rigettata la domanda di nullità avanzata dall'attore, avente ad oggetto il contratto di vitalizio assistenziale stipulato in data 16 luglio 2015. A tanto consegue, altresì, il rigetto dell'azione volta alla reintegrazione della quota di legittima, stante la validità del contratto e dunque l'esclusione dei beni oggetto del contratto de quo dall'asse ereditario del de cuius An.Sa., gli stessi non essendo parte del relativo patrimonio al momento dell'apertura della successione.

La causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio quanto alle ulteriori domande avanzate dalla parte attrice ed a tal fine si provvede come da separata ordinanza.

5. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva, che conclude l'intero giudizio di merito, posto che soltanto in relazione all'esito finale della lite ovvero quando essa viene decisa nella sua interezza si procede alla valutazione unitaria e globale della soccombenza (cfr., da ultimo, Cass. sez. II, 19 ottobre 2020, n. 22650).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 894 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice di dichiarazione di nullità del contratto di assistenza stipulato il 16 luglio 2015 (rep. n. 70207 - racc. n. 17888) e di reintegrazione della quota di legittima;

- dispone circa l'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza;

- spese al definitivo.

Così deciso in Lanciano il 17 dicembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2021.